

CONSULTA E TRIBUNALE DI MILANO/ Due sentenze aprono nuove strade alla professione

**Anche lo psicologo è dirigente**

Nei Sert equiparazione ai medici - Tecniche di analisi psicologica solo ai laureati Professione tutelata e stop agli abusivi Responsabilità simili e stessi diritti

Paola Ferrari Avvocato

La professione di psicologo trova spazi ridotti sul mercato del lavoro, stretta da una parte dalla professione medica e dall'altra da professioni non regolamentate, come quelle del "counselor", che si propongono come attività di sostegno alla persona. Due facce di una medaglia oggetto di due sentenze, la n. 321 del 25/11/2011 della Corte costituzionale e la seconda, di merito, n. 10289/2011 del Tribunale di Milano. Anche lo psicologo può dirigere i Sert. Con la sentenza 321/2011 del 25 novembre 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, degli articoli 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 27/1999 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle Asl), nel testo antecedente le modifiche apportate con l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2010, nella parte in cui riservano la direzione dei Sert ai soli medici. Proposto da un dirigente psicologo di I livello per ottenere l'annullamento della deliberazione di un'Asl pugliese che nella definizione della pianta organica del dipartimento delle dipendenze patologiche, istituendo tre sezioni dipartimentali, disponeva che fossero dirette da un dirigente medico di II livello. La Corte ha chiarito che l'articolo 18 del Dpr 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nonché il Dm Sanità del 30 novembre 1990, n. 444, attuativo delle norme legislative prima citate, pongono sullo stesso piano le due figure professionali.

L'equiparazione è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, con l'affermazione che detta normativa «pone sullo stesso piano medici e psicologi ... e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo» (Consiglio di Stato, sezione V, decisione del 20/10/2005, n. 5885). Se entrambe le figure presiedono in modo uguale allo svolgimento delle funzioni tipiche dei Sert, l'esclusione degli psicologi dalle procedure selettive per l'accesso alla direzione delle Sezioni dipartimentali si pone in contrasto con la natura e le finalità di tali centri. Sulla base della precedente considerazione, si deve rilevare l'intrinseca irragionevolezza, che si traduce nella discriminazione della categoria degli psicologi, la quale, ponendosi in contraddizione con la ratio dell'intera disciplina, statale e regionale, sulla formazione delle piante organiche dei Sert, restringe ai soli medici la possibilità di accedere alle selezioni per il conferimento di funzioni apicali. Non si ravvisa, afferma la Corte,

alcun motivo per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità - senza che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell'una sull'altra - ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti. Tecniche di accertamento psicologico solo per gli psicologi. Il Tribunale di Milano con la sentenza 10288 dell'8 agosto 2011 ha ritenuto legittima la deliberazione del Consiglio dell'ordine degli psicologi della Lombardia che ha stabilito di «ribadire l'applicabilità dell'articolo 21 del Codice deontologico che vieta l'insegnamento delle tecniche di analisi psicologica a soggetti estranei alla professione e/o agli studenti delle facoltà di Psicologia». L'opposizione presentata da un centro studi e da alcuni psicologi che svolgevano corsi per "counselor" sottolineava che le delibere sarebbero state dettate dal timore di non riuscire a scongiurare con altri mezzi pratiche di esercizio abusivo della professione di psicologo. I "counselor" rivendicavano la veste di una professione non regolamentata ma idonea a intervenire su «difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di cambiamento e stati di crisi» senza però effettuare atti tipici della professione di psicologo. Inoltre, gli oppositori sostenevano che l'insegnamento nei loro corsi di psicologi professionisti aveva come scopo anche la divulgazione dei chiarimenti degli esatti confini tra le due professioni. In sintesi, il ricorso verteva sul fatto che l'articolo 21 del codice deontologico violerebbe la libertà del professionista abilitato a insegnare le conoscenze inerenti all'uso degli strumenti della professione, posto che la diffusione di tali conoscenze non contrasterebbe ma anzi gioverebbe alla fede pubblica offrendo migliore consapevolezza ai terzi estranei, magari esercenti una professione contigua, delle prestazioni e dei compiti che essi possono attendersi di veder assolti solo dal professionista abilitato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo che l'Ordine, nella propria responsabilità, si è limitato a ribadire l'esigenza di una regola deontologica che disciplina l'insegnamento dell'uso degli strumenti conoscitivi solo alle persone iscritte alla professione e non agli estranei nell'ottica di una duplice tutela dell'utenza: da una parte i soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di psicologo e dall'altra la tutela dell'efficacia della terapia a vantaggio dell'utenza. Poiché l'articolo 1 della legge 56/99, prosegue la sentenza, stabilisce che la «professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento, deve convenirsi con l'Ordine che l'insegnamento dell'uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l'esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico vogliono evitare».